



Università delle Tre Età - ETS
di Limbiate
con il patrocinio del Comune di Limbiate



Statuto dell'Associazione “Università delle Tre Età - ETS” di Limbiate

Approvato dall'Assemblea dei Soci
nella seduta del 4 maggio 2019



Università delle Tre Età - ETS di Limbiate

con il patrocinio del Comune di Limbiate



STATUTO

*“Università delle Tre Età di Limbiate - ETS”
Ente del Terzo Settore*

Articolo 1

Costituzione, denominazione, sede e durata

- 1.1** È costituita, l'associazione denominata: “Università delle Tre Età di Limbiate”. Associazione di Promozione Sociale (o APS)” di seguito, in breve, “associazione”. L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.
- 1.2** L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.
- 1.3** Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.
- 1.4** L'Associazione ha sede nel Comune di Limbiate (MB), presso la Scuola Media Statale “G. Verga” Via Monte Generoso 1, e può costituire sedi secondarie; ha durata illimitata.
- 1.5** Il trasferimento della sede principale in un altro Comune, comportando modifica statutaria, deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.
- 1.6** Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede principale nell'ambito dello stesso Comune, informando in tempi congrui tutti gli associati, e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.
- 1.7** La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2

Finalità e attività

- 2.1** L'Associazione non ha fini di lucro neppure indiretto e si propone di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. In particolare l'Associazione ha finalità culturali e di solidarietà sociale, assume e promuove l'obiettivo dell'educazione permanente rivolta alle persone di tutte le età e della partecipazione dei propri associati alla vita della comunità, al fine di conseguire un più elevato livello culturale, dando una risposta ai nuovi bisogni di cultura emergenti.
- 2.2** Per la realizzazione delle suddette finalità l'Associazione, a titolo esemplificativo, non esaustivo, si propone di svolgere le seguenti attività, come previsto dal decreto D.Lgs 117/2017 c. 1 art. 5 lettere D-I:
 - a.** Promuovere “attività culturali di interesse sociale con finalità educativa” (lett. D).
 - b.** Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo” (lett. I).



Università delle Tre Età - ETS di Limbiate

con il patrocinio del Comune di Limbiate



- c. Istituire corsi di insegnamento su materie specifiche nonché laboratori per la realizzazione di attività pratiche.
 - d. Promuovere iniziative, rivolte alla cittadinanza, di incontro, di dibattito, di informazione e di formazione atte a migliorare e diffondere il dialogo culturale.
 - e. Promuovere visite guidate a musei, mostre, città d'arte e quant'altro di interesse culturale.
 - f. Organizzare e creare spettacoli a carattere amatoriale, partecipare a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni.
 - g. Promozione dell'attività didattica aperta a tutti attraverso l'organizzazione di corsi, seminari, stage e laboratori.
- 2.3** Le attività di cui sopra sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
- 2.4** L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati. L'attività direttiva, la gestione di segreteria e le lezioni, sono svolte a titolo di volontariato dal personale che condivide lo spirito formativo, culturale dell'Associazione, quindi gratuitamente. Agli associati possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli associati, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.
- 2.5** L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
- 2.6** L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convezioni con Enti sia pubblici che privati.

Articolo 3

Criteria ammissione Associati

- 3.1** Gli iscritti all'Associazione devono versare la quota associativa che verrà stabilita anno per anno dal Consiglio Direttivo
- 3.2** Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividono le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.
- 3.3** Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato.
- 3.4** E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- 3.5** L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna.
- 3.6** Il Consiglio Direttivo può nominare associati onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.



Università delle Tre Età - ETS di Limbiate

con il patrocinio del Comune di Limbiate



- 3.7** Il Consiglio Direttivo può accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.
- 3.8** Il contributo è annuale, non è trasferibile, né rivalutabile; non è restituibile in caso di recesso, di decesso o perdita della qualità di associato e, salvo che non sia diversamente disposto, deve essere versato all'atto del rinnovo del tesseramento.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

Articolo 4 **Perdita della qualifica di Associato**

- 4.1** La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o decesso.
- 4.2** L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dell'associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
- 4.3** Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per gravi fatti a carico dell'associato, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti contrastanti con le finalità dell'Associazione.
- 4.4** Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo recante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Garanti (se previsto) o all'Assemblea degli associati che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata e comunque non oltre novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.
- 4.5** L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimenti di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Articolo 5 **Diritti e doveri degli Associati**

- 5.1** Gli associati hanno diritto a :
- frequentare i locali dell'Associazione e a partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
 - partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale, e, se maggiorenni, votare direttamente;
 - conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;



Università delle Tre Età - ETS di Limbiate

con il patrocinio del Comune di Limbiate



- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio;
 - discutere e approvare i rendiconti economici;
 - esser informati ed accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione;
 - eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti, se maggiorenni;
 - gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.
- 5.2** Gli associati sono tenuti a:
- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
 - contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
 - versare regolarmente la quota associativa annuale;
 - svolgere le attività, preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi;
 - astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'Associazione.
- 5.3** Secondo quanto previsto dall'art. 8 secondo comma delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile, qualora necessario, verrà fatto ricorso, purché il suo concreto esercizio non si ponga in contrasto con i principi di democraticità, uniformità, ed effettività del rapporto associativo. Ogni associato può essere latore di non più di due (2) deleghe.

Articolo 6 Organi dell'Associazione

- 6.1** Sono Organi dell'Associazione:
- l'Assemblea degli Associati
 - il Consiglio Direttivo
 - il Presidente
- 6.2** Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia:
- Il Collegio dei Garanti
- 6.3** Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni.
- 6.4** Agli associati che svolgono attività di volontariato può essere riconosciuto il rimborso delle spese eventualmente sostenute e documentate, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Articolo 7 L'Assemblea degli Associati

- 7.1** L'Assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.
- 7.2** L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta nell'anno per l'approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta si renda necessario per



Università delle Tre Età - ETS di Limbiate

con il patrocinio del Comune di Limbiate



le esigenze dell'associazione.

- 7.3** La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo o di 1/10 (un decimo) degli associati.
- 7.4 L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti.**
- deliberare in merito al preventivo economico-finanziario per l'anno successivo e al rendiconto economico-finanziario dell'anno precedente;
 - esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal consiglio direttivo;
 - eleggere i componenti del consiglio direttivo;
 - deliberare in merito agli indirizzi e al programma delle attività proposte dal consiglio direttivo;
 - ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal consiglio direttivo;
 - deliberare in merito al regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo.
- 7.5** L'assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione.
- 7.6** Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione, sono richieste le maggioranze indicate all'art. 15.
- 7.7** L'assemblea è convocata almeno dieci giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta, inviata tramite lettera, o con altro mezzo anche elettronico che ne certifichi la ricezione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e della data dell'adunanza.
- 7.8** L'assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero degli associati diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione della sede adatta.
- 7.9** In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati.
- 7.10** In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati. La seconda convocazione deve avere luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
- 7.11** All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.
- 7.12** Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee degli associati. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli associati.
- 7.13** I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.



Università delle Tre Età - ETS di Limbiate

con il patrocinio del Comune di Limbiate



Articolo 8 Il Consiglio Direttivo

- 8.1** Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 (sette) fino a un massimo di 11 (undici) Consiglieri eletti dall'Assemblea tra i propri Soci, sempre da definirsi in numero dispari; il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
- 8.2** Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.
- 8.3** Il Consiglio Direttivo viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente.
- 8.4** Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono approvate a maggioranza di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.
- 8.5** Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea;
 - deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - svolgere, su indicazione dell'assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
 - esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
 - formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
 - eleggere il Presidente e il Vice-Presidente;
 - nominare il Segretario ed il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
 - deliberare circa l'ammissione degli associati;
 - deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti.
- 8.6** Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.



Università delle Tre Età - ETS di Limbiate

con il patrocinio del Comune di Limbiate



Articolo 9 Il Presidente

- 9.1** Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti e dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto. Ha la firma, la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.
- 9.2** Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.
- 9.3** E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.
- 9.4** E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.
- 9.5** In caso di necessità o di urgenza, il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- 9.6** In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente, che convoca tutto il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.
- 9.7** La carica è incompatibile con altre cariche elettive o esecutive dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali.

Articolo 10 Collegio dei Garanti

- 10.1** L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e, eventualmente, da due supplenti, scelti anche tra i non associati. Le eventuali sostituzioni di componenti l'associazione del Collegio, effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
- 10.2** Il Collegio:
 - ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e gli organi stessi;
 - giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure ed il suo lodo è inappellabile.
- 10.3** L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti per l'esame e la risoluzione di una specifica controversia, limitando il mandato del Collegio anche temporaneamente.



Università delle Tre Età - ETS di Limbiate

con il patrocinio del Comune di Limbiate



Articolo 11 Libri Sociali

- 11.1** L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
- a) il libro degli associati
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti)
 - e) il libro dei volontari associati contenenti i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione
- 11.2** I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
- 11.3** I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
- 11.4** Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 12 Il Patrimonio Sociale

- 12.1** Il Patrimonio Sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:
- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
 - i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
 - contributi, erogati e lasciti diversi;
 - fondo di riserva.
- 12.2** Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
- proventi derivati dal proprio patrimonio;
 - eredità, donazioni e legati;
 - contributi di privati;
 - contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - entrate derivanti da convenzioni;
 - quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
 - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;



Università delle Tre Età - ETS di Limbiate

con il patrocinio del Comune di Limbiate



- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79 c. 2;
- entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del Decreto Legislativo 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.

Articolo 12 bis Scritture Contabili

- 12.1** Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 13 e dall'art. 87 del decreto legislativo 117/2017.

Articolo 13 Il Bilancio

- 13.1** L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
- 13.2** Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il trentun dicembre dell'anno.
- 13.3** Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione in assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
- 13.4** Il rendiconto economico-finanziario deve essere depositato presso la sede dell'associazione 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato.
- 13.5** E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di proventi delle attività tra gli associati, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell'associazione.
- 13.6** L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.
- 13.6** Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del D.M. di cui all'art.13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno.

Articolo 14 Assicurazione dei Volontari

- 14.1** Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
- 14.2** L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extra contrattuale.



Università delle Tre Età - ETS di Limbiate

con il patrocinio del Comune di Limbiate



Art. 15

Modifiche dello Statuto e scioglimento dell'Associazione

- 15.1** Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un 1/10 (un decimo) degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli associati.
- 15.2** Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dalla Assemblea convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.



Università delle Tre Età - ETS di Limbiate

con il patrocinio del Comune di Limbiate



15.3 Il patrimonio che residua dopo la liquidazione è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, c. 1 del D. Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del terzo settore individuato dall'assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo.

Nel caso l'assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolgerlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9 , comma 1 , del D. Lgs. 117/2017.

15.4 In ogni caso, i beni dell'associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

Articolo 16 Disposizioni finali

16.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto o dall'eventuale regolamento interno si fa riferimento alle Leggi vigenti ed in particolare alla L.R. 01/08, Capo III, alla L. 383/00 e al Codice Civile.